NUOVA DISCIPLINA DELL'ACCESSO IN MAGISTRATURA

Art. 36

Magistrati ai quali è stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126

Ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 ai magistrati ai quali e' stato prolungato o ripristinato il rapporto di impiego ai sensi degli articoli 3, commi 57 e 57-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e 2, comma 3, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, alla data di ordinario collocamento a riposo indicata nell'articolo 35, comma 1, e' aggiunto un periodo pari a quello della sospensione ingiustamente subita e del servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati fra loro.

Versione in vigore dal 14 maggio 2006, non più in vigore dal 31 luglio 2007 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'accesso in magistratura
Estremi	Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160
Capo	IX — Incarichi semidirettivi e direttivi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2006

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-160-2006/art-36-magistrati-ai-quali-e-stato-prolungato-o-ripristinato-il-rapporto-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it